

*Ideo hac Constitutione decernimus , ut Presbyteri in propria parochia in domibus Ecclesie habitent .* Noi fino al presente abbiamo fatto parola della residenza nelle case Capitolari in quanto che ab origine furono istituiti per celebrare notte e giorno i divini Uffizj nelle Chiese . Andiamo ora a vedere , così avvertiti dalle parole di questi religiosissimi Visitatori , se in verità i nostri Titolati avessero precisamente in forza dei loro benefizj parte nella sollecitudine e cura dell' anime . Ciò vuol dire se i Titolati in forza del loro posto fossero tenuti ad amministrare i Sacramenti ai rispettivi Parrocchiani , e per conseguente se a causa di questo loro obbligo , fossero tenuti alla residenza personale nelle proprie case . Ma prima convien avvertire , che per la incuria de' Titolati di trasmettere a' loro Successori gli Stabili in buono stato , il Patriarca Lorenzo Priuli nel suo Sinodo 1594, Cap. X, fece quell' utile Costituzione *De reparatione domorum per beneficiatos facienda* : ed altra ne fece più caricata ancora il Patriarca Pietro Barbarigo nel suo Sinodo , pag. 148 , l' anno 1714 , le savie disposizioni de' quali si possono leggere nei citati luoghi .

I L F I N E .

IN-